

Diritto d'autore e arte

Lezione 19 – Disegno industriale e valore artistico

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2020-2021

Giulia Dore

L'ordine del ragionamento

1. Alcune premesse
2. Un caso e un problema
3. Disegno industriale e valore artistico: approfondimenti
4. Una possibile soluzione del caso/problema
5. Riflessioni a margine

1. Alcune premesse

Disegno industriale

ES: Arredo, moda, gioielli, veicoli, tecnologie, beni di consumo - purché vi sia compresenza di elementi **estetici e funzionali**

- **Cumulo di tutela**

- Diritto d'autore (art. 2 n. 10 LA)
- Modelli/disegni (artt. 31-44 CPI)
- Marchio
- Concorrenza sleale (artt. 2598 ss. c.c.)

- **Il (spesso) sofferto rapporto tra arte e industria**

- Principio di neutralità estetica (e di originalità?) a rischio
- Rischi di sovra-protezione

2. Il Caso

- Due imprese concorrenti realizzano e distribuiscono capi di abbigliamento simili.
- L'una lamenta la violazione dei diritti d'autore dell'altra, che avrebbe copiato i suoi modelli quali creazioni intellettuali originali che, in quanto tali, dovevano essere qualificati come «opere» tutelate dal diritto d'autore

2. Il Problema

La normativa europea impedisce allo Stato membro di vincolare il riconoscimento di tutela autoriale di un'opera con un preciso fine utilitario, all'accertamento di “**un effetto visivo** [nei modelli di capi di abbigliamento] proprio e rilevante da un punto di **vista estetico**”?

Si deve censurare una norma nazionale che subordini la protezione autoriale di alcune tipologie di opera, nella specie opere di design, a una **valutazione particolarmente rigorosa del loro carattere artistico** e tenuto conto delle concezioni dominanti in seno ai circoli culturali e istituzionali?



Giulia Dore - Unitn - Diritto d'autore e arte - 2020-2021

3. Disegno industriale e valore artistico

Il design per il diritto

Il disegno industriale è frutto della produzione in serie di oggetti bidimensionali (disegni) o tridimensionali (modelli) che, pur avendo un'applicazione utile, sono caratterizzati da una peculiare forma esteriore

3. (segue)

I disegni e modelli (artt. 31-44 CPI)

Art. 31

1. Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

[...]

3. (segue)

Il diritto d'autore (art. 2 n. 10 LA)

Art. 2 n. 10

In particolare sono comprese nella protezione:

[...]

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé **carattere creativo e valore artistico**

3. Digressione storica

L. 4578/1868 (disegni e modelli); L. 3731/1878 (privative industriali); R.D. 1012/1882 (TU leggi DA)

- Divieto di cumulo

Convenzione di **Berna 1886** (Art. 2 c. 1 e 7 e Art. 7 c. 4)

- Riconoscimento tutela autorale
- Sì cumulo con privativa industriale; Stati determinano condizioni tutela autorale

L. 1950/1925 (disp. sul diritto d'autore); **L. 633/1941** (Legge d'Autore attuale)

- Principio di scindibilità

Direttiva 98/71/CE (armonizzazione protezione speciale di disegni e modelli) e **Regolamento 6/02/CE** (privativa UE registrata e design UE non registrato)

- Ammesso cumulo
- Libertà SM su condizioni (v. creatività), purché non escludano la tutela

3. (segue)

PRIMA (ante Dir. 98/71 e sua attuazione nel d.lgs. 164/2001)

Art. 2 comma 1, n. 4 (ora modificato)

In particolare sono comprese nella protezione:

[...] “opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia”

4) “anche se applicate all’industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate” (PARTE **ABROGATA**)

3. Criticità

Sovrapposizione tra tutela industriale (disegni e modelli) e autoriale

- Critico **coordinamento**: requisiti diversi e confliggenti
 - Principio della neutralità merito artistico/estetico vs requisiti aggiuntivi
 - Rischio di ultra-protezione
 - Dubbio che sia riabilitato il precedente criterio di scindibilità

3. Criticità

- Ribadita la criticità di definire il **carattere** creativo/**valore** artistico
 - Valore artistico come categoria speciale di creatività?
 - Come misurare la prevalenza dell'estetica rispetto all'utilità?
 - Ci si affida all'esperto? O si fa leva sulla percezione del pubblico?
 - O del consumatore medio? O del consumatore esperto?
 - Oppure è il solo mercato dell'arte a poterlo determinare?

3. (segue)

Criteri o indicatori del valore artistico

- Creazione da parte di un noto artista;
- Riconoscimento della sussistenza delle qualità estetiche ed artistiche da parte degli ambienti culturali ed istituzionali;
- Esposizione in mostre e musei;
- Pubblicazione su riviste specializzate;
- Attribuzione di premi;
- Acquisto di elevato valore di mercato che trascenda quello legato alla sua funzionalità ed espressamente riferito al contesto artistico e commerciale

3. (segue)

CGUE C-833/18 (*Brompton*) 2020

La protezione [autorale] si applica a un prodotto la cui forma è, quantomeno in parte, necessaria per ottenere un risultato tecnico, qualora tale prodotto costituisca un'opera originale risultante da una creazione intellettuale in quanto, mediante tale forma, il suo autore esprime la propria capacità creativa in maniera originale effettuando scelte libere e creative, di modo che detta forma riflette la sua personalità

3. (segue)

Cassazione 30 aprile 2020, n. 8433 (*Kiko*)

È sufficiente che l'opera sia originale – espressione della libertà di scelta e personalità del suo autore – per poter essere protetta ai sensi del diritto d'autore, **senza** che abbia alcun **rilievo** la circostanza che “essa produca un effetto visivo rilevante dal punto di vista **estetico**”

3. (segue)

Cassazione 29 maggio 2020, n. 10300 (*Casucci*)

Anche un testo regolamentare ad uso tecnico e professionale può godere della tutela autorale laddove dotato di quella **creatività** che sia espressione della **soggettività** del suo autore e pertanto idonea a far sì che anche idee e nozioni elementari possano talora acquisire la dignità dell'opera dell'ingegno.

4. Possibile soluzione Caso/Problema: CGUE C-683/17 (Cofemel) 2020

L'opera implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore. D'altra parte, la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. [...] Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo.



5. Riflessioni a margine

Tribunale di Milano, 25 gennaio 2021, n. 491

Rileva il «diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell'autore di interpretare lo spirito dell'epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto».

Il diverso uso dei «glitter» giustificerebbe una «autonomia creativa»?

Copyright

Copyright by Giulia Dore



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633